



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE  
ACQUE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle  
Acque

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. 0005159/STA del 23/04/2015

Alla Regione Friuli Venezia  
Giulia

Alla Provincia di Trieste

All'Autorità Portuale di  
Trieste

All'ARPA Friuli Venezia  
Giulia

ALPEZIT

*Oggetto: Chiarimenti in merito alla gestione dei materiali di riporto all'interno del SIN di Trieste*

In data 21 gennaio u.s., si è tenuta presso la scrivente Direzione Generale una riunione tecnica, convocata con nota MATTM prot. 134/TRI del 15.01.2015, finalizzata alla condivisione di un protocollo di applicazione delle previsioni di cui all'art.41, comma 3 della Legge n.98/2013 in tema di materiali di riporto, elaborato da ARPA Friuli Venezia-Giulia.

Gli elementi principali di tale protocollo possono essere così sintetizzati:

- il set analitico è limitato agli inorganici ed è sito specifico;
- si prevede l'applicazione del test cessione ai sensi del DM 5 febbraio 1998 in corrispondenza dei punti già individuati nel piano di caratterizzazione per la realizzazione dei piezometri; sulla base di valutazioni stratigrafiche, saranno selezionati i campioni sui quali effettuare il test;
- in conformità a quanto riportato nella nota MATTM prot. 13338/TRI del 14.05.14 i limiti di riferimento adottati per il test di cessione saranno quelli relativi alle acque sotterranee; nel set

5

analitico verrà incluso il pH e saranno esclusi solfati e cloruri in considerazione dei possibili effetti dell'ingresso del cuneo salino;

- i materiali di riporto, in caso di esito negativo del test di cessione, verranno gestiti in accordo alle tre possibilità previste dal art.41, comma 3 della Legge n.98/2013 (messa in sicurezza, trattamento, rimozione).

Nel caso di superamento dei limiti del test di cessione, ARPA dovrà stabilire i criteri per delimitare l'area interessata dalla presenza di materiali di riporto non conformi; per aree già caratterizzate si procederà a campionare il terreno insaturo con un campione ogni 10.000 m<sup>2</sup> ai fini dell'esecuzione dei test di cessione.

Il protocollo si ritiene condivisibile nei contenuti tecnici. Nello specifico, in riferimento alle modalità di gestione dei materiali di riporto, la scrivente Direzione Generale ritiene che, in caso di superamento dei limiti del test di cessione, i materiali debbano essere gestiti in conformità alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006 (rifiuti) e successive modificazioni se rimossi e trattati o conferiti in discarica, mentre nel caso in cui non vengano rimossi il relativo intervento di messa in sicurezza permanente ai sensi dell'art.240 del Dlgs 152/06, possa essere approvato ai sensi del comma 7 dell'articolo 242 del medesimo decreto legislativo.

In merito ai materiali di riporto riscontrati nel suolo saturo, si concorda sul fatto che, nel caso specifico dell'area SIN di Trieste, non sia necessario effettuare test di cessione, in quanto:

- a) i fenomeni di cessione dei materiali sono già evidenziati dalle concentrazioni presenti nelle acque di falda, stante il lungo tempo di permanenza dei materiali in situ;
- b) eventuali problematiche relative alla lisciviazione in falda verranno gestite nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza/ bonifica delle acque sotterranee.

Si evidenzia infine che, in caso di rinvenimento in zona satura di rifiuti, che costituiscono sorgenti primarie di contaminazione, si dovrà valutare prioritariamente la fattibilità tecnico economica dell'opzione di rimozione degli stessi, e subordinatamente, l'adozione di altri interventi appropriati, in analogia al caso dei materiali di riporto non conformi.

IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM

Avv. Maurizio Petnige

